



**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

L'anno duemilacinque, il giorno 02 del mese di novembre,

i signori:

- **CAZZOLI ANTONELLO**, nato a Padova, il 10/02/1963 e residente a Vigonza (PD) in Via Col di Lana n. 2, c.f. CZZ NNL 63B10 G224J;
- **PINTONELLO CHIARA**, nata a Padova il 13/03/1976 e residente a Cadoneghe (PD) in Via Lauro n. 67, c.f. PNT CHR 76C53 G224Y;
- **SACCO JEAN FRANCOIS**, nato a Liestal (Svizzera) il 22/07/1974 e residente a Vigodarzere (PD) in Via E. Montale n. 7, c.f. SCC JFR 74L22 Z133V;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Tra i signori Cazzoli Antonello, Pintonello Chiara e Sacco Jean François viene costituita l'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL DELFINO**".

ART. 2 - L'associazione ha sede a Vigodarzere (PD) in via D. Manin n. 40.

ART. 3 - L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (art. 36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale lo Statuto Sociale, formato da n.31 (trentuno) articoli che sottoscritto dalle parti viene allegato al presente atto.

ART. 4 - Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente.

ART. 5 - La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per

l'ammissione dei soci, le norme che regolamentano il patrimonio, la disciplina degli organi sociali e tutte le altre norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

ART. 6 – Lo statuto stabilisce che l'adesione è libera e che il funzionamento del medesimo è basato sulla volontà democratica espressa dai Soci, che le cariche sono elettive e che non vi è lo scopo di lucro.

ART. 7 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà alla compilazione del bilancio con criteri di oculata prudenza.

ART.8 - A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i signori Cazzoli Antonello, Pintonello Chiara e Sacco Jean François i quali accettano la carica.

Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente il signor Cazzoli Antonello e Vice Presidente la signora Pintonello Chiara, i quali accettano le rispettive cariche.

ART. 9 - Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazione non riconosciuta.


Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.


Padova, lì 02/11/2005

Cazzoli Antonello

Pintonello Chiara

Sacco Jean François







AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI PADOVA 1

Reg. - 8 NOV. 2005 S.3

Reg. n° 11207
€ 173,16

IL DIRIGENTE
De Pasquale dr. Giovanni





MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

€ 14,62

Agenzia
Entrate

00005833 00006F62 W02X5001
00003369 07/11/2005 16:58:18
0001-00009

0 1 05 035650 57944



Allegato A)

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA IL DELFINO**



TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI


Art. 1) E' costituita a tempo indeterminato un'Associazione denominata
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL DELFINO".

Art. 2) L'associazione ha sede a Vigodarzere (PD) in Via D. Manin n. 40.

Art. 3) L'Associazione Sportiva Dilettantistica Il Delfino utilizzerà come
insegna della propria sede legale e delle eventuali sedi operative la dicitura
"La Palestra".

Art. 4) L'Associazione è di natura apolitica ed escludendo ogni fine di lucro
ha i seguenti scopi:

- la divulgazione e promozione della pratica dello sport in genere con particolare riferimento alle seguenti attività: ginnastica correttiva, formativa, vertebrale, di mantenimento, tonificante, aerobica a corpo libero, Body Building, Danza nelle varie forme, Stretching, yoga, atletica leggera, arti marziali in genere, attività motoria per bambini, ginnastica dimagrante, preparazione di diete, massaggi shatzu, massaggi sportivi e non, allenamento per ogni sport e attività connesse al mondo della ginnastica e dello sport in genere attraverso l'organizzazione di "meeting", di corsi di iniziazione e di perfezionamento alle diverse discipline sportive suddette e manifestazioni di ogni genere, sportive e non, di carattere agonistico o meno;

- 
- attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle discipline presenti, sotto forma di stage, seminari e conferenze, nonché incontri con medici e dietologi per approfondire le conoscenze sulla fisiologia del corpo umano nello sport e nell'arte;
 - organizzazione di escursioni naturalistiche e culturali.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, utile alla realizzazione degli scopi statutari.


L'Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'Associazione potrà inoltre organizzare iniziative, attività culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei Soci.

Particolare interesse sarà rivolto alla promozione a livello giovanile cercando di sviluppare e trattare le tematiche culturali legate allo sport in genere ed alle attività ad esse correlate.

L'associazione potrà gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci per la somministrazione di alimenti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale.

L'associazione potrà inoltre porre in essere attività di natura commerciale in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.



Art. 5) Al fine di poter svolgere compiutamente le attività di cui all'articolo 3, la presente Associazione sportiva dilettantistica aderirà ufficialmente ad un Ente di Promozione Sportiva a carattere nazionale, riconosciuto dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., accettandone lo statuto ed i regolamenti.

Art. 6) Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione potrà avvalersi del contributo dei propri associati i quali potranno contribuire in forma di sostegni di natura ed economici. Sempre agli stessi fini l'Associazione potrà ricorrere all'apporto di contributi economici versati a fondo perduto a scopo promozionale e non, di Enti, altre Associazioni, nonché Società od imprese.

TITOLO II - I SOCI

Art. 7) Sono soci, oltre a coloro che intervengono nel presente atto, tutti coloro che pagano la quota annuale di iscrizione all'Associazione ed accettano liberamente lo statuto.

Art. 8) L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda sottoscritta dal richiedente, accompagnata dalla quota di ammissione, tale quota associativa non è trasmissibile ad altri.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione, con previsione a favore dei soci maggiorenni del diritto di voto per l'approvazione dello statuto e delle relative modifiche, nonché per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo può procedere all'esclusione di un socio nei seguenti casi:

a) per mancato pagamento della quota di iscrizione e delle quote sociali senza giustificato motivo per 30 giorni dalla scadenza del versamento richiesto;

b) per gravi motivi di indegnità a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 10) Il socio escluso o che per qualche motivo cessa di appartenere all'Associazione non potrà a nessun titolo riavere i versamenti eseguiti, ne vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 11) I soci dovranno concorrere alle spese dell'Associazione mediante i versamenti delle quote sociali fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12) La qualifica di socio dà diritto:

- a) a frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie;
- b) a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- c) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente Statuto;
- d) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Art. 13) I soci che rappresentano almeno 1/3 degli associati hanno diritto a richiedere la convocazione dell'Assemblea, in seduta straordinaria, in caso di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art.14) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente

Art. 15) Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti della quota sociale.



Ogni socio maggiorenne dispone di un voto singolo e può partecipare all'Assemblea solo personalmente.

Art. 16) L'assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità e comunque deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario; l'assemblea ordinaria delibera inoltre per quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'Assemblea è convocata con preavviso esposto nei locali della sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data della riunione e recante l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

In ogni caso l'Assemblea sarà valida, anche se non convocata, quando vi intervengano tutti i soci.

L'Assemblea delibera di regola a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Art. 17) L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario;
- quando vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione o gravi infrazioni al regolamento sportivo e ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 18) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in assenza di questi dal Vice Presidente.

Art. 19) In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri.


I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno ed altresì ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da qualsiasi consigliere.

Art. 21) Compete al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e comunque ogni deliberazione non tassativamente riservata all'Assemblea.

Spetta inoltre al consiglio Direttivo l'ammissione e l'eventuale esclusione dei



soci.

Per lo svolgimento degli incarichi direttivi ed amministrativi, è fatto divieto di elargire qualunque compenso a favore dei consiglieri.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

TITOLO IV – FONDO COMUNE ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 23) Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra.

Art. 24) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi della gestione, fondi, riserve o capitale dell'Associazione durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 25) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno con l'obbligo da parte dell'associazione di redigere annualmente un rendiconto economico finanziario.

TITOLO V – QUOTE

Art. 26) Le quote di iscrizione all'Associazione sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e potranno essere in alcuni casi anche simboliche.

Art. 27) Le quote annuali non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le quote stesse non sono rivalutabili nel tempo.

Art. 28) Le quote richieste quali contributi specifici saranno collegate ad



almeno una delle attività sociali e concorreranno, con le quote d'iscrizione, a costituire il fondo comune per la gestione dell'attività dell'Associazione.

TITOLO VI - SCIoglimento

Art. 29) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'associazione delibera di devolvere il patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoghe o ad un ente di beneficenza con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

Art. 31) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Soci Promotori

Cazzoli Antonello

Pintonello Chiara

Sacco Jean François

